

R.G. 1545/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE

composta dai signori Magistrati:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1) dott. Vito Francesco Nettis | Presidente rel. |
| 2) dott. Enrico Sigfrido Dedola | Consigliere |
| 3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 1545 dell'anno 2024

TRA

Guadagno Michele, in proprio e quale socio unico e totalitario della Margest Italia s.r.l.

assistito e difeso dagli avv. Mario e Giuseppe Tamberi

- ricorrente in riassunzione -

E

INPS

assistito e difeso dall'avv. Maria Carla Attanasio

- resistente -

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE



1. Con sentenza n. 6699/2001 il Tribunale di Roma condannava l'INPS a corrispondere alla Liquidazione Giudiziale Beni Ceduti dalla Federazione Italiana Consorzi Agrari la somma di L.3.897.128.000, oltre interessi.

L'INPS proponeva appello.

2. Con sentenza n. 5364/2006 – resa tra l'INPS, la Liquidazione Giudiziale Beni Ceduti dalla Federazione Italiana Consorzi Agrari e la Margest Italia s.r.l. (d'ora in avanti, Margest), intervenuta quale cessionaria del credito vantato dalla Liquidazione – la Corte di appello di Roma:

rigettava l'appello dell'INPS;

accoglieva l'appello incidentale della Margest e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, condannava l'Inps a corrispondere sulla sorte liquidata, oltre agli interessi legali dal 91° al 180° giorno, gli interessi legali maggiorati di 5 punti a decorrere dal 181° giorno successivo alla data dei D.M., come da tabella C, allegato 38 della CTU di primo grado.

3. Con ricorso depositato il 17.4.2007 l'INPS proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 15.3.2007 ad istanza della Margest per l'importo complessivo di €.2.902.611,22, oltre ulteriori spese.

4. Con sentenza n. 6041/2008 il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento dell'opposizione, riduceva l'importo del precetto opposto a €.776.888,47.

5. Con altro ricorso depositato il 22.9.2008 l'Inps impugnava il pignoramento eseguito in forza del precetto notificato il 15.3.07.

6. Con sentenza n. 9306/2012 il Tribunale di Roma riduceva l'importo oggetto di pignoramento alla somma di €.776.888,47 e condannava la Margest a restituire all'INPS la somma pari alla differenza tra detto importo e quello di €.943.000,00, già assegnato dal G.E. con provvedimento del 21.4.2008.

Avverso detta sentenza la Margest interponeva appello con ricorso del 16.5.2013.

7. Con sentenza n. 164/2018 la Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile l'appello.



Osservava la Corte territoriale che, dalla documentazione in atti, risultava che la Margest Italia Srl era stata cancellata dal registro delle imprese il 14 settembre 2009 e che tale evento, pur verificatosi durante il giudizio di primo grado, non era stato dichiarato in quel procedimento, talché, anche se la sentenza era stata pronunciata nei confronti della società, ciò impediva che la medesima società potesse agire o essere convenuta in giudizio, discendendo dalla cancellazione il trasferimento della legittimazione processuale in capo ai soci.

8. La Margest ricorreva per cassazione e, con un unico motivo, deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 300 e 83 cod. proc. civ. nonché dell'art. 1722 nr. 4 cod.civ. e dei principi generali in tema di conferimento, validità e ultrattività della procura alle liti.

9. Con sentenza 10062/2024 la S.C. accoglieva il ricorso in base al seguente principio: “in caso di morte o perdita di capacità della parte rappresentata da un procuratore, se quest'ultimo non dichiara o notifica l'evento, continua a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato così stabilizzando la posizione giuridica della parte rappresentata nel processo. Tuttavia, tale posizione può essere modificata se, nella fase d'impugnazione, si costituiscono gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, o se il procuratore dichiara o notifichi l'evento, o se l'evento sia documentato o notificato da un ufficiale giudiziario”.

10. Con ricorso del 6 giugno 2024 Guadagno Michele, sia in proprio sia nella veste di socio unico e totalitario della Margest, riassumeva il giudizio dinanzi a questa Corte, designata, in diversa composizione, giudice del rinvio.

L'INPS resisteva.

11. Premette la Corte che dalla documentazione agli atti emerge quanto segue.

11.1 Con ordinanza 10 maggio 2007, emessa nell'ambito del procedimento esecutivo n. 5895/2004, il G.E.:

l) ha dato atto:



a) “che il credito fatto valere nei confronti dell'INPS dal creditore procedente, Margest Italia s.r.l., ammonta in base all'atto di precetto ad euro 4.125.107,21, oltre agli interessi sulla sorte capitale dalla data di notifica del precetto al saldo”;

b) “che con precedente ordinanza in data 26.10.2004 era stata assegnata alla Margest “la parziale somma di euro 1.999.250,00 a soddisfacimento delle spese del processo di merito, delle spese di precetto e di quelle relative al presente procedimento esecutivo”

II) ha assegnato “la somma di euro 2.125.107,21, oltre le eventuali spese di registrazione e notifica, nonché gli interessi legali sulla sorte capitale, successivi alla notificazione dell'atto di precetto e fino alla data di effettivo pagamento. Il tutto entro il limite massimo della somma dichiarata dovuta dal terzo pignorato, a totale soddisfo del credito vantato e delle spese della presente procedura”.

11.2 Con ordinanza 23 aprile 2008, emessa nell’ambito del procedimento esecutivo n. 17260/2007, il G.E.:

a) ha dato atto “che il credito fatto valere nei confronti dell’INPS ammonta in base al precetto a residuali 943.000,00, comprensivo di interessi alla data odierna”;

b) ha assegnato alla Margest la predetta somma di €.943.000, previo rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecuzione;

c) ha fissato il termine per l’inizio del giudizio di merito.

11.3 Con sentenza n. 6041/2008 pronunciata avverso l’opposizione al precetto notificata dall’INPS in data 15.3.2007, il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento dell’opposizione, ha ridotto l'importo del precetto opposto ad €.776.888,47.

11.4 Con sentenza n. 9306/2012, pronunciata avverso l’opposizione al pignoramento eseguito in forza del precetto notificato il 15.3.2007, il Tribunale di Roma ha ridotto l'importo oggetto di pignoramento alla somma di €.776.888,47 e condannato la Margest a restituire all'INPS la somma pari alla differenza tra detto importo e quello di €.943.000,00, già assegnato dal GE con provvedimento del 21.4.2008.



12. Orbene, la Margest evidenzia, con l'atto di riassunzione, che con l'atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9306/2012 essa aveva lamentato quanto segue:

A) il primo giudice "si era già pronunciato sulle stesse domande e quindi sulla stessa causa con sentenza in giudicato, cosicché la seconda causa era inammissibile, e/o improponibile e/o improcedibile;

B) "la disposta restituzione in favore dell'Inps non poteva essere adottata, sia perché il Tribunale non avrebbe potuto decidere tout court l'opposizione per la preclusione derivante dal giudicato, con conseguente violazione del principio del ne bis in idem, sia perché la condanna alla restituzione era stata disposta in mancanza di domanda e quindi in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato";

C) "l'importo era stato stabilito in sede esecutiva dal G.E. con l'ordinanza di assegnazione non opposta e non impugnata nei modi e nei termini previsti dall'art. 512 c.p.c., cosicché essa aveva acquistato definitività e stabilità e non poteva più essere messa in discussione con altri mezzi";

D) "la condanna alla restituzione era anche ingiusta e sbagliata, in quanto il Tribunale aveva sbrigativamente e superficialmente affermato che l'importo determinato dalla prima sentenza fosse quello effettivamente dovuto dall'Inps (disponendo quindi la restituzione dell'eccedenza percepita dalla creditrice a seguito dell'assegnazione in sede esecutiva), senza considerare che tale importo rappresentava unicamente il capitale e che il G.E. aveva assegnato oltre ad esso anche gli ulteriori interessi maturati, come si evince dalla predetta ordinanza di assegnazione del 21 aprile 2008".

13. L'appello della Margest (che la S.C. ha dichiarato, in riforma della sentenza cassata, ammissibile) è, nel merito, infondato.

13.1 Non ricorre il vizio denunciato dalla società con la censura sub A), perché la sentenza n. 6041/2008 ha pronunciato sull'opposizione al precetto mentre la sentenza n. 9306/2012 ha pronunciato sull'opposizione avverso l'atto di pignoramento.

I *petita* erano diversi e ciò esclude l'identità dei giudizi.



Ha ragione l'appellante nel dire che v'era una preclusione da giudicato ma solo con riferimento alla dichiarata riduzione del credito della Margest a €.776.887,47.

Ma la questione non ha giuridica rilevanza atteso che la seconda sentenza è, in parte qua, meramente confermativa della prima, di guisa che non si ravvisa alcuna lesione di posizioni giuridiche vantate dalla società e nessun concreto interesse alla rimozione della statuizione.

13.2 La censura sub B) è infondata, atteso che - come si apprende dalla lettura dall'atto di riassunzione depositato dall'INPS a seguito dell'opposizione avverso il pignoramento e del provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensiva - l'Istituto aveva espressamente richiesto la condanna della esecutante alla "restituzione degli importi eccedenti assegnati dal Giudice dell'esecuzione".

Pertanto il Tribunale con la sentenza n. 9306/2012, disponendo la restituzione, ha pronunciato conformemente alle richieste dell'ente.

13.3 La doglianza sub C) è infondata.

Ai sensi dell'art. 512 c.p.c., "se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti (1) o circa la sussistenza di diritti di prelazione (2), il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, secondo comma".

Orbene, come è noto, con l'opposizione all'esecuzione si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata. Con l'opposizione agli atti esecutivi, invece, l'opponente contesta la regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto, delle notificazioni e degli atti esecutivi posti in essere.

Pertanto, con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. si contesta l'an debeatur ossia l'effettiva debenza delle somme; con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. si contesta il quomodo dell'esecuzione e, dunque, la sua regolarità formale.



Nella specie, l'ordinanza emessa dal G.E. sarebbe stata impugnabile, ex art. 617 c.p.c., se la somma liquidata fosse stata errata in base al titolo esecutivo azionato.

Ma l'INPS aveva contestato con le proposte opposizioni all'esecuzione e prima ancora che fosse emanata la predetta ordinanza, l'an debeatur (nella misura di cui al precetto, prima, e del pignoramento, poi), ossia il diritto della società di agire in executivis per sopravvenuta caducazione del titolo per intervenuto pagamento (azione risultata, poi, dichiarata parzialmente fondata con le sentenze del 2008 e 2011).

L'accoglimento (parziale) delle dette opposizioni all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ha determinato, a cascata, la invalidità e inefficacia del provvedimento di assegnazione emesso dal G.E in data 23 aprile 2008; e ciò non per errata determinazione del credito originariamente consacrato nel titolo esecutivo (circostanza che avrebbe imposto la proposizione del ricorso agli atti esecutivi ex artt. 512 e 617 c.p.c.) ma perché le sentenze sopra menzionate hanno accertato, con efficacia dalla data di proposizione delle opposizioni, la parziale sopravvenuta inesistenza del titolo esecutivo, per riduzione del credito.

Ne consegue che la mancata impugnazione dell'ordinanza di assegnazione non impediva l'adozione della statuizione di condanna della società alla restituzione all'INPS delle somme percepite in più rispetto al dovuto a seguito di quella ordinanza.

13.4 Anche l'ultima doglianza non coglie nel segno.

Omette di considerare l'appellante che la sentenza n. 6041/2008 ha ridotto l'importo del precetto opposto ad €.776.888,47.

Tale sentenza, pacificamente passata in giudicato, ha accertato in via definitiva che nessun'altra somma era dovuta alla società oltre €.776.888,47 in base al precetto notificato in data 15.3.2007.

E poiché, come insegna l'antico brocardo, "res iudicata facit de albo nigrum", non era consentito al Tribunale di determinare in altra misura il residuo credito della Margest, giusto o errato che fosse il calcolo operato dalla sentenza n. 6041/2008 del 3.4.2008.



Correttamente, quindi, l'impugnata sentenza ha affermato che all'opposta spettava la somma residuale di € 776.888,47 "come statuito il 3.4.08 in sede di opposizione al precetto propedeutico al pignoramento per cui è causa".

14. In conclusione, l'appello proposto dalla Margest con ricorso del 16 maggio 2013 avverso la sentenza n. 9306/2012 del Tribunale di Roma del 17 maggio 2012 va rigettato.

Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese, possono confermarsi le statuizioni di integrale compensazione adottate dalle sentenze di primo e di secondo grado (non impugnate, sotto tale profilo, dall'INPS, parte vittoriosa).

Va anche confermata la statuizione del raddoppio del contributo per il giudizio di appello.

Le spese del giudizio di Cassazione e della presente fase seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base al valore della controversia (che la stessa parte ricorrente ha indicato in € 2.902.611,22).

P.Q.M.

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

area lavoro e previdenza

terza sezione

definitivamente pronunciando, quale giudice del rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 10062/2024, sul ricorso in riassunzione proposto in data 6 giugno 2024 da Guadagno Michele, in proprio e quale socio unico e totalitario della Margest Italia s.r.l., nei confronti dell'INPS, così provvede:

rigetta l'appello proposto dalla Margest Italia s.r.l. con ricorso del 16 maggio 2013 nei confronti dell'INPS avverso la sentenza n. 9306/2012 del Tribunale di Roma del 17 maggio 2012;

per l'effetto, conferma detta ultima sentenza;

conferma la statuizione sulle spese adottata dal Tribunale di Roma con sentenza n. 9306/2012 e dalla Corte di Appello di Roma n. 164/2018 del 19 gennaio 2018;



ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della Margest Italia s.r.l., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso in appello del 16 maggio 2013, se dovuto; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell'INPS delle spese del giudizio di Cassazione e della presente fase, che così liquida:

€.17.500,00 per il giudizio di Cassazione;

€.23.000,00 per il presente giudizio di rinvio.

Il tutto, oltre al contributo unificato, rimborso forfetario del 15%, IVA e CAP come per legge.

Così deciso in Roma il 27 novembre 2024

Il Presidente estensore

dott. Vito Francesco Nettis

